Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 2 agosto 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 Fascicoli annate arretrate: L. 200 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1970, n. **1489.**

Approvazione dello statuto della Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano.

N. 1489. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene approvato lo statuto della Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 75. — CARUSO

LEGGE 21 giugno 1971, n. **505.**
Elevazione da lire 7 miliardi a lire 10 miliardi del fondo speciale di riserva (fondo di dotazione) della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il fondo speciale di riserva della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, aumentato a lire 7 miliardi con legge 18 marzo 1968, n. 241, viene ulteriormente elevato a lire 10 miliardi. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco sotto forma di partecipazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 21 giugno 1971, n. **506.**
Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a conferire la somma di lire 2 miliardi ad aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 1.200 milioni nell'anno finanziario 1970 e di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1971 e 1972.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sarà provveduto ad adeguare lo statuto del Banco di Sardegna.

Art. 3.

All'onere di lire 1.200 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1970, si fa fronte: quanto a lire 400 milioni e a lire 400 milioni rispettivamente a carico delle disponibilità del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1968 e 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzazione delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e quanto a lire 400 milioni con riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1970.

All'onere di lire 400 milioni relativo all'anno finanziario 1971 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 24 giugno 1971, n. **507.**
Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con la somma di lire 17.152.420.000 all'aumento del capitale fino a lire 60 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 5.145.726.000 per l'esercizio 1971, di lire 6.006.694.000 per l'esercizio 1972 e di lire 6 miliardi per l'esercizio 1973.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Art. 4.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli

stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 30 giugno 1971, n. **508**.

Modificazioni alla legge 12 aprile 1969, n. 177, relativa a partecipazione della società Alitalia Linee aeree italiane alla gestione della Società « Somali Airlines ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 12 aprile 1969, n. 177, può essere esercitata dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, anche nel caso in cui la partecipazione azionaria della società Alitalia Linee aeree italiane alla gestione della Società somala di navigazione aerea « Somali Airlines » sia inferiore alla misura del 50 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI — MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 30 giugno 1971, n. **509**.

Elevazione della misura degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura degli assegni familiari prevista dalla legge 14 luglio 1967, n. 585, in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è determinata in lire 40.000 annue per ciascun figlio e persone equiparate a carico, per l'anno 1971, e in lire 55.000 annue, a decorrere dal 1972.

Art. 2.

Il concorso dello Stato, fissato in 28 miliardi di lire dalla legge 14 luglio 1967, n. 585, è elevato a lire 36 miliardi per il 1971 e stabilito in 50 miliardi di lire annue per il 1972 e per i successivi esercizi.

Art. 3.

Per l'esercizio 1971, al maggior onere di 8 miliardi di lire si provvede mediante riduzione per il corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 30 giugno 1971, n. **510**.

Autorizzazione di un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per la ricostruzione della ferrovia Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la ricostuzione, a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil sur Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici in territorio italiano e francese, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire

1.700 milioni in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635, da iscrivere nel bilancio dell'azienda stessa in ragione di lire 1.250 milioni per l'anno 1970 e di lire 450 milioni per l'anno 1971.

Art. 2.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni sino alla concorrenza dell'importo di lire 1.700 milioni, fermo restando che i relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare gli stanziamenti di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 1.250 milioni per l'anno 1970 e in lire 450 milioni per l'anno 1971, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, per l'anno finanziario 1970 e per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. 511.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa santuario della Beata Vergine della salute, nel comune di Castelvetro di Modena.

N. 511. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa santuario della Beata Vergine della salute, in località Puianello della frazione Levizzano del comune di Castelvetro di Modena (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 60. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. 512.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Biagio e Abbondio, in Serra Santo Abbondio.

N. 512. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Biagio e Abbondio, in Serra Sant'Abbondio (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 61. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. 513.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Bernardo abate e di S. Lorenzo martire, nel comune di Varese Ligure.

N. 513. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato in data 1° maggio 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Bernardo abate, in frazione Taglieto, e di S. Lorenzo martire, in frazione Caranza, del comune di Varese Ligure (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 59. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. 514.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia del S. Cuore di Maria Immacolata e S. Alfonso, in Secondigliano di Napoli.

N. 514. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli in data 20 maggio 1969, integrato con dichiarazione del 9 giugno 1970, relativo alla incorporazione del territorio della parrocchia del S. Cuore di Maria Immacolata e S. Alfonso in Napoli, con sede nella chiesa omonima in rione Diaz, nella limitrofa parrocchia di S. Maria delle Grazie e S. Attanasio all'Arenaccia, ed al trasferimento del beneficio curato, con lo stesso titolo, nella chiesa della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, in rione INA-Casa al quadrivio di Arzano in Secondigliano di Napoli, con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale, smembrata dalla parrocchia di S. Maria del monte Carmelo nella stessa località.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 97. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario del miele di produzione 1970, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere l'ammasso volontario del miele per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi

dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la concessione dei contributi dello Stato per l'ammasso volontario del miele di produzione 1970;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede in Roma, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè un concorso negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del miele di produzione 1970, entro il limite complessivo di chilogrammi 1.500.000 di prodotto conferiti entro il 31 dicembre 1970.

Art. 2.

L'ammasso volontario del miele, attuato nelle tradizionali zone di produzione, è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari. in accordo e con la collaborazione della Federazione apicoltori italiani.

I rapporti tra i due enti suindicati sono regolati da apposita convenzione.

Le condizioni, in base alle quali l'ente gestore coordina le varie operazioni di ammasso, nonchè i rapporti tra ente gestore stesso e conferente sono stabilite da apposito regolamento. La convenzione ed il regolamento dovranno essere trasmessi, in duplice copia, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione italiana dei consorzi agrari può avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali, nonchè di enti agrari e di cooperative di produttori da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo, fino ad un massimo del 90 %, nelle spese complessive di gestione per l'attuazione dell'iniziativa di cui al precedente art. 1;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino ad un massimo del 5 % della somma mutuata.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di L. 150 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che hanno conferito il miele all'ammasso è corrisposto, a loro richiesta, un acconto che non potrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato del miele. La misura dell'acconto dovrà essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima di L. 70 per ogni chilogrammo di prodotto conferito.

L'ammontare complessivo di tali acconti non potrà comunque, superare il 70 % dei contributi concessi con il presente decreto.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento dei suddetti acconti deve essere corredata degli elenchi nominativi dei conferenti, vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8 e nei quali devono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e gli acconti corrisposti.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare in duplice esemplare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro diciotto mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal suo legale rappresentante. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire per ogni provincia il costo pro-chilo delle spese complessive di gestione (raccolta, accertamento, classificazione, apprezzamento, custodia, conservazione, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, vendita e consegna agli acquirenti, spese generali di amministrazione, ecc.);

4) elenchi nominativi dei conferenti distinti per provincia, con l'indicazione della misura delle anticipazioni corrisposte, della data di conferimento e dei quantitativi di miele da ciascuno conferiti. Tali elenchi devono essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8;

5) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito;

6) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

7) dichiarazione degli istituti bancari finanziatori attestante l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti, in base alle convenzioni di cui al precedente art. 4.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 6) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dallo ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso di cui al decreto ministeriale

21 marzo 1957, e successive modificazioni, adotterà le determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

Il miele verrà classificato, all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che s'intende senza altro a ciò delegato, da una commissione provinciale di apprezzamento nominata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e composta:

di un esperto che la presiede;

di un rappresentante dell'ente gestore;

di un rappresentante dei produttori, designato dalla Federazione apicoltori italiani.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento nel quale sono indicati la varietà, la qualità, il peso netto del miele consegnato e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazioni presso uno degli sportelli degli istituti bancari incaricati del pagamento.

Art. 8.

La commissione provinciale di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 19 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 5 febbraio 1970, esplica i compiti ad essa affidati anche per quanto riguarda l'ammasso oggetto del presente decreto.

Art. 9.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti. Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiore ai ricavi maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota parte eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 11.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di miele conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 12.

Sul capitolo 5199/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1971, è impegnata la somma di lire 150 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1971
Registro n. 10 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 132

(6794)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1971.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Cloroantibion » della ditta Istituto biologico chemioterapico torinese ABC, con sede in Torino (Decreto di revoca n. 4200/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 19 agosto 1955, con il quale è stata registrata al n. 7753 la specialità medicinale denominata « Cloroantibion » (5 e 10 supposte pediatriche) a nome della ditta Istituto biologico chemioterapico torinese ABC, con sede in Torino, via Crescentino, 25, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che al controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati presso il deposito medicinali della suddetta ditta la composizione della specialità è risultata non corrispondente al dichiarato perchè il contenuto in cloramfenicolo è risultato del 74,4 % inferiore al dichiarato e precisamente: per supposta: cloramfenicolo levogiro quantità dichiarata g. 0,125 e quantità trovata g. 0,032;

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cloroantibion » (5 e 10 supposte pediatriche) registrata al n. 7753 con decreto in data 19 agosto 1955, a nome della ditta Istituto biologico chemioterapico torinese ABC, con sede in Torino, via Crescentino, 25.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(6820)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Juliapir » della ditta Laboratorio chimico biologico Monico, con sede in Mestre (Decreto di revoca n. 4213/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 1° aprile 1965, con i quali sono state registrate al n. 17.630 la specialità medicinale denominata « Juliapir » (supposte per adulti) e al numero 17.630/1 la serie supposte per bambini, a nome della ditta Laboratorio chimico biologico Monico, con sede in Mestre (Venezia) via Orlanda, Ponte Pietra, 10, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che al controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio la composizione della specialità medicinale e della serie è risultata non corrispondente al dichiarato per entrambe le preparazioni in quanto l'acido ascorbico e l'aminofenazone trovati sono risultati inferiori e precisamente:

Supposta per adulti:

acido ascorbico, trovato g. 0,129;

acido ascorbico, dichiarato g. 0,258;

aminofenazone, trovato g. 0,315;

aminofenazone, dichiarato g. 0,342;

Supposta per bambini:

acido ascorbico, trovato g. 0,094;

acido ascorbico, dichiarato g. 0,107;

aminofenazone, trovato g. 0,134;

aminofenazone, dichiarato g. 0,143;

Considerato, inoltre, che le supposte suddette si presentavano in evidente stato di alterazione;

Ritenuto, che nella specie, ricorre l'applicazione dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Juliapir » (supposte per adulti) e della serie supposte per bambini, registrate ai numeri 17.630 e 17.630/1, con decreti in data 1° aprile 1965, a nome della ditta Laboratorio chimico biologico Monico, con sede in Mestre (Venezia) via Orlanda, Ponte Pietra, 10.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere immediatamente ritirati dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Venezia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(6819)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Micocillina » della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci ed antibiotici, con sede in Milano (Decreto di revoca n. 4212/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 17 febbraio 1947, 19 febbraio 1957, 12 luglio 1957, con i quali sono state registrate:

al n. 611 la specialità medicinale denominata « Micocillina » fiale;

al n. 611-A la categoria polvere uso chirurgico;

al n. 611-B la categoria pomata;

al n. 611-C la categoria polvere aspersoria;

al n. 611-D la categoria candelette vaginali;

al n. 611-E la categoria crema senza sulfamide;

al n. 611-F la categoria pastiglie;

a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci ad antibiotici, con sede in Milano, via Cadolini, 28, ora viale Abruzzi, 15/13, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la composizione della suddetta specialità medicinale e delle sue categorie è da ritenersi ormai superata;

Ritenuto pertanto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto risultano modificate le condizioni in base alle quali la specialità suddetta fu registrata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata:

« Micocillina » fiale:

della categoria polvere uso chirurgico;

della categoria pomata;

della categoria polvere aspersoria;

della categoria candelette vaginali;

della categoria crema senza sulfamide;

della categoria pastiglie;

registrate ai numeri 611 - 611-A - 611-B - 611-C - 611-D - 611-E - 611-F con decreti in data 17 febbraio 1947, 19 febbraio 1957 e 12 luglio 1957, a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci ed antibiotici, con sede in Milano, via Cadolini, 28, ora viale Abruzzi, 15/13.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni dovranno essere immediatamente ritirati dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(6821)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.I.C. Società industria confezioni di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta S.I.C. Società industria confezioni di Cremona ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta S.I.C. Società industria confezioni di Cremona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6818)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1971.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto dei malati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966, 21 febbraio 1967, 22 giugno 1968, 30 settembre 1968, 14 giugno 1969, 22 settembre 1969, 20 febbraio 1970, 19 agosto 1970 e 4 gennaio 1971, con i quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

269. Confraternita di misericordia di Monterchi (Arezzo);

270. Associazione di pubblica assistenza « Croce verde Cassanese » di Cassano Spinola (Alessandria).

271. Confraternita di misericordia di Ponsacco (Pisa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1971

Il Ministro: PRETI

(6844)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Padova si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici li laterizi operanti nella provincia di Padova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7050)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti nelle provincie di Milano, Napoli, Roma, Torino e Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti nelle provincie di Milano, Napoli, Roma, Torino e Varese, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti nelle provincie di Milano, Napoli, Roma, Torino e Varese;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 18 giugno 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti nelle provincie di Milano, Napoli, Roma, Torino e Varese, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7155)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per l'intervento straordinario della integrazione guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata riconosciuta la condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento straordinario previsto dalla legge;

Considerato che è stata rilevata la permanenza della situazione di crisi;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi, in base al disposto dello ultimo comma dell'art. 2 citato;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 15 maggio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7157)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della estrazione e lavorazione del marmo operanti in provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della estrazione e lavorazione del marmo operanti nella provincia di Bari, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della estrazione e lavorazione del marmo operanti nella provincia di Bari;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 22 aprile 1971 a fafore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della estrazione e lavorazione del marmo operanti nella provincia di Bari, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7156)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1971.

Approvazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, dell'elenco dei comuni nei quali le limitazioni previste dai primi tre commi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continueranno ad applicarsi fino all'approvazione dello strumento urbanistico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17, primo, secondo e terzo comma della legge 6 agosto 1967, n. 765, che stabilisce le limitazioni alle quali è soggetta — nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati — l'edificazione a scopo residenziale e quella degli edifici e complessi produttivi;

Visto l'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, in base al quale le limitazioni sopra indicate non si applicano dalla data di presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione all'autorità competente per l'approvazione, con esclusione soltanto dei comuni inclusi in appositi elenchi da formare entro due mesi dalla entrata in vigore della legge medesima;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1971, con il quale ai sensi del menzionato art. 4 della legge n. 291 è stato approvato un primo elenco di comuni;

Considerato che la disposizione dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 291, è intesa ad assicurare l'applicazione — fino all'approvazione degli strumenti urbanistici — della normativa di cui ai primi tre commi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nei comuni il cui territorio, per caratteristiche intrinseche e per condizioni obbiettivamente riscontrabili, necessita della particolare salvaguardia, quale è prevista dal menzionato art. 17;

Considerato che in relazione agli scopi perseguiti dal citato terzo comma dell'art. 4, i criteri fondamentali in base ai quali occorre procedere alla individuazione dei comuni da includere in elenco, sono i seguenti: *a*) difesa dell'ambiente naturale; *b*) coordinamento della pianificazione urbanistica; *c*) controllo dell'attività edilizia;

che, pertanto, appare necessario includere in elenco:

in relazione al punto *a*), i comuni il cui territorio ricade lungo fasce costiere, marine o lacustri ovvero comprende parchi o riserve naturali ovvero sia caratterizzato dalla esistenza di biotopi, nonchè comuni il cui territorio sia vincolato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 o del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

in relazione al punto *b*), i comuni facenti parte di piani intercomunali, nonchè quelli per i quali l'esigenza di un coordinamento della pianificazione urbanistica scaturisce dal fatto che tali comuni siano interessati da processi di sviluppo industriale o turistico, ovvero ricadano in aree metropolitane o particolarmente congestionate;

in relazione al punto *c*), i comuni nei quali sono state realizzate o sono in corso iniziative costruttive o lottizzatorie, che sia per l'aspetto quantitativo che per quello qualitativo, richiedano un attento controllo di carattere urbanistico;

Considerato che, sulla base dei criteri e dei parametri suesposti, appare opportuno procedere alla formazione di un unico, definitivo elenco comprendente anche i comuni di cui al menzionato decreto ministeriale 22 giugno 1971, per i quali risultano sussistere le condizioni e caratteristiche di cui sopra;

Considerato che, per i comuni inclusi nel precedente elenco e non compresi in quello che con il presente decreto viene approvato, cessa la necessità di applicare le limitazioni di cui ai primi tre commi dell'art. 17;

Decreta:

1. — E' approvato, come segue, l'elenco dei comuni nei quali le limitazioni di cui all'art. 17, primo, secondo e terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765 continuano ad applicarsi anche dopo la presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione all'autorità competente per l'approvazione:

PIEMONTE

Provincia di Torino: Alpignano, Andezeno, Arignano, Avigliana, Balangero, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Borgofranco d'Ivrea, Bruino, Cafasse, Carignano, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Caselette, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castellamonte, Chiaverano, Chieri, Chivasso, Cinzano, Coazze, Cumiana, Fiano, Foglizzo, Frossasco, Giaveno, Givoletto, Grosso, Grugliasco, La Cassa, Lanzo Torinese, Leini, Lemie, Locana, Lombardore, Lombriasco, Marentino, Mathi, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Montaldo Dora,

Moriondo Torinese, Noasca, Osasco, Oulx, Pancalieri, Pecetto Torinese, Pianezza, Pinerolo, Piobesi Torinese, Piverone, Poirino, Pragelato, Pralormo, Ribordone, Rivalta di Torino, Riva presso Chieri, Rivarossa, Robassomero, Ronco Canavese, Rondissone, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Santo Ambrogio di Torino, Sciolze, Torrazza Piemonte, Trofarello, Usseglio, Val della Torre, Valgioie, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria, Verolengo, Verrua Savoia, Villanova Canavese, Villarbasse, Villar Dora, Villastellone, Virle Piemonte, Viù.

Provincia di Vercelli: Alagna Valsesia, Balmuccia, Bioglio, Borgosesia, Callabiana, Camandona, Campertogno, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Caglianico, Lamporo, Mollia, Muzzano, Piedicavallo, Pila, Piode, Pistolesa, Riva Valdobbia, Roppolo, Rosazza, Rossa, Sagliano Micca, Saluggia, Scopa, Selve Marcone, Serravalle Sesia, Sordevolo, Trino, Valduggia, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Vercelli, Viverone.

Provincia di Novara: Antrona Schieranco, Armeno, Arona, Borgo Ticino, Cannero Riviera, Casale Corte Cerro, Cossogno, Dormelletto, Gozzano, Invorio, Lesa, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Massino Visconti, Meina, Miasino, Nonio, Novara, Oggebbio, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pieve Vergonte, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Varzo, Verbania.

Provincia di Cuneo: Aisone, Albaretto della Torre, Alto, Arguello, Barbaresco, Barolo, Bastia-Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Borgo San Dalmazzo, Bosia, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Caramagna Piemonte, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Falletto, Centallo, Ceresole Alba, Cerreto delle Langhe, Cervasca, Cigliè, Cissone, Clavesana, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Entracque, Farigliano, Faule, Feisoglio, Frabosa Soprana, Garessio, Genola, Gorzegno, Grottasecca, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Limone Piemonte, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Montezemolo, Murazzano, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Ponte Chianale, Pradleves, Priero, Priola, Prunetto, Racconigi, Roaschia, Roascio, Roburent, Rocca Ciglìè, Roccaforte-Mondovì, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Sale San Giovanni, Saliceto, Saluzzo, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Valdieri, Verduno, Vinadio, Violà, Vottignasco.

Provincia di Asti: Asti, Baldichieri d'Asti, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calosso, Canelli, Castagnole delle Lanze, Castelnuovo Don Bosco, Coazzolo, Loazzolo, Monbaldone, Monastero Bormida, Moncucco Torinese, Mongardino, Olmo Gentile, Roccaverano, Serole, Villanova d'Asti.

Provincia di Alessandria: Alessandria, Bistagno, Bosco Marengo, Carrosio, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Castelletto Monferrato, Cavatore, Denice, Grognardo, Montecastello, Morbello, Pasturana, Pietra Marazzi, Pontecurone, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Voltaggio.

LOMBARDIA

Provincia di Varese: Agra, Albizzate, Angera, Arcisate, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Besozzo, Brebbia, Brezzo di Bedero, Brunello, Buguggiate, Cantello, Carnago, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castelseprio, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cocquio Trevisago, Comabbio, Fagnano Olona, Ferno, Galliate Lombardo, Gemonio, Germignaga, Golasecca, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Luino, Maccagno, Mercallo, Monvalle, Mornago, Porto Ceresio, Samarate, Sangiano, Sesto Calende, Solbiate Olona, Taino, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varano Borghi, Veddasca, Viggiù, Vizzola Ticino.

Provincia di Como: Albavilla, Albese con Cassano, Alserio, Alzate Brianza, Annone di Brianza, Argegno, Arosio, Asso, Barzago, Barzio, Bellagio, Blevio, Brenna, Brunate, Bulciago, Campione d'Italia, Canzo, Carugo, Casasco d'Intelvi, Castello di Brianza, Castelmarte, Castiglione d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Cermenate, Cernobbio, Civate, Colle Brianza, Colonno, Consiglio di Rumo, Costa-Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremia, Dervio, Dizzasco, Dolzago, Dongo, Dorio, Dosso del Liro, Erba, Eupilio, Galbiate, Garlate, Gera Lario, Grandate, Gravedona, Griante, Introbio, Introzzo, Laglio, Lasnigo, Lenno, Lezzeno, Lipomo, Longone al Segrino, Magreglio, Mandello del Lario, Margno, Menaggio, Merone, Mezzegra, Moltrasio, Monguzzo, Musso, Nesso, Nibionno, Novedrate, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Ossuccio, Parè, Pasturo, Peglio, Pellio Intelvi, Perego, Perledo, Pescate, Pianello del Lario, Pigra, Ponte Lambro, Porlezza, Premana, Primaluna, Proserpio, Rogeno, Ròvagnate, Sala Comacina, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, Sant'Abbondio, Santa Maria Hoè, Santa Maria Rezzonico, Sirtori, Sorico, Sueglio, Suello, Taceno, Tavernerio, Tremezzo, Valbrona, Valgreghentino, Valsolda, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio.

Provincia di Sondrio: Aprica, Campodolcino, Chiesa in Valmalenco, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Talamona, Teglio, Tirano, Valfurva, Villa di Tirano.

Provinca di Milano: Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arese, Arluno, Assago, Bareggio, Barlassina, Basiglio, Bernareggio, Bernate Ticino, Bertonico, Biassono, Binasco, Boffalora d'Adda, Boffalora sopra Ticino, Briosco, Cambiago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carpiano, Casalpusterlengo, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castiglione d'Adda, Cavenago d'Adda, Ceriano Laghetto, Cerro al Lambro, Cesate, Codogno, Colturano, Comazzo, Cornegliano Laudense, Correzzana, Garbagnate Milanese, Giussano, Guardamiglio, Lazzate, Legnano, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lodi, Magnago, Maleo, Meda, Mediglia, Mezzago, Misinto, Morimondo, Noviglio, Ornago, Pantigliate, Pessano con Bornago, Pieve Fissiraga, Pozzo d'Adda, Renate, Rho, Robecco sul Naviglio, Roncello, Ronco Briantino, San Colombano al Lambro, San Zenone al Lambro, Solaro, Somaglia, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Verano Brianza, Vignate.

Provincia di Bergamo: Albano Sant'Alessandro, Almenno San Bartolomeo, Almenno S. Salvatore, Ambivere, Ardesio, Bagnatica, Bottanuco, Brembate di Sopra, Brembilla, Brusaporto, Calusco d'Adda, Capriate S. Gervasio, Caravaggio, Carobbio degli Angeli, Carona, Carvico, Castelli Calepio, Cazzano Sant'Andrea, Cenate

Sopra, Cenate Sotto, Cene, Ciserano, Colzate, Costa di Mezzate, Costa Valle Imagna, Costa Volpino, Credaro, Curno, Cusio, Endine Gaiano, Fino del Monte, Foppolo, Gandino, Gorlago, Leffe, Martinengo, Medolago, Monasterolo del Castello, Montello, Monte Marenzo, Mozzo, Oltre il Colle, Osio Sopra, Paladina, Palosco, Parre, Parzanica, Peia, Pontida, Pradalunga, Predore, Presezzo, Ranzanico, Roncobello, Roncola, San Paolo d'Argon, Sarnico, Scanzorosciate, Solto Collina, Solza, Songavazzo, Sorisole, Spinone al Lago, Suisio, Tavernola Bergamasca, Torre Boldone, Torre de' Roveri, Trescore Balneario, Treviolo, Valbrembo, Valleve, Valsecca, Vercurago, Verdello, Villa d'Adda, Villa d'Almè, Villa di Serio.

Provincia di Brescia: Anfo, Angolo Terme, Bagnolo Mella, Bagolino, Borno, Bovegno, Breno, Capriolo, Carpenedolo, Castenedolo, Cellatica, Cevo, Cividate Camuno, Collio, Cologne, Corte Franca, Edolo, Erbusco, Esine, Flero, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gussago, Iseo, Limone sul Garda, Lonato, Lumezzane, Malonno, Manerba del Garda, Marone, Moniga del Garda, Monte Isola, Montichiari, Odolo, Ospitaletto, Padenghe sul Garda, Paitone, Paratico, Pian Camuno, Pisogne, Ponte di Legno, Puegnago, Roè Volciano, Roncadelle, Rovato, Salò, San Felice del Benaco, S. Zeno Naviglio, Sarezzo, Saviore dell'Adamello, Sirmione, Soiano del Lago, Temù, Tignale, Toscolano Maderno, Travagliato, Tremosine, Verolanuova, Vestone, Vezza d'Oglio, Villanuova sul Clisi.

Provincia di Pavia: Arena Po, Bereguardo, Borgarello, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Candia Lomellina, Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Cassolnovo, Cava Manara, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Gambolò, Garlasco, Giussago, Godiasco, Lomello, Mede, Montalto Pavese, Mortara, Palestro, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Rivanazzano, San Genesio ed Uniti, Sannazzaro de' Burgondi, S. Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Sartirana Lomellina, Spessa, Travacò Siccomario, Vigevano, Villanova d'Ardenghi, Zeccone, Zerbolò.

Provincia di Cremona: Casalmaggiore, Crotta d'Adda, Montodine, Piadena, San Daniele Po, Soresina, Torre de' Picenardi.

Provincia di Mantova: Castiglione delle Stiviere, Goito, Medole, Monzambano, Poggio Rusco, Pomponesco, Ponti sul Mincio, Revere, Sabbioneta, Sermide, Solferino, Suzzara, Villimpenta.

VENETO

Provincia di Verona: Affi, Albaredo d'Adige, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel d'Azzano, Castelnuovo di Verona, Cerea, Cerro Veronese, Conca Marise, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Isola della Scala, Lavagno, Lazise, Malcesine, Mezzane di Sotto, Negrar, Nogara, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Roverè Veronese, S. Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, S. Ambrogio di Valpolicella, S. Zeno di Montagna, Selva di Progno, Soave, Sona, Torri del Benaco, Vigasio, Villafranca di Verona.

Provincia di Vicenza: Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Brendola, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Foza, Gallio, Gambugliano, Laghi, Lastebasse, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Montecchio Maggiore, Monteviale, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Posina, Pove del Grappa, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, San Germano dei Berici, Sarego, Schio, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Tonezza del Cimone, Torri di Quartesolo, Valdastico, Valli del Pasubio, Villaga, Zovencedo.

Provincia di Belluno: Agordo, Alleghe, Arsiè, Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Castellavazzo, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Danta, Domegge di Cadore, Farra d'Alpago, Forno di Canale, Gosaldo, La Valle Agordina, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, S. Pietro di Cadore, Santa Giustina, S. Stefano di Cadore, S. Vito di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di Cadore, Soverzene, Tambre, Trichiana, Vodo Cadore, Zoldo Alto, Zoppe di Cadore.

Provincia di Treviso: Asolo, Casale sul Sile, Castelfranco Veneto, Cessalto, Cison di Valmarino, Cordignano, Crocetta del Montello, Follina, Fonte, Fregona, Giavera del Montello, Mansuè, Maser, Mogliano Veneto, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Pieve di Soligo, Possagno, Preganziol, Revine Lago, Roncade, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Silea, Susegana, Tarzo, Treviso, Valdobbiadene, Vedelago, Volpago del Montello.

Provincia di Venezia: Campagna Lupia, Caorle, Chioggia, Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Iesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Musile di Piave, Portogruaro, Quarto d'Altino, Salzano, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Scorsè, Vigonovo.

Provincia di Padova: Albignasego, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Borgoricco, Cadoneghe, Cinto Euganeo, Cittadella, Codevigo, Conselve, Fontaniva, Galzignano, Legnaro, Lozzo Atestino, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Rovolon, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Teolo, Torreglia, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana, Vo.

Provincia di Rovigo: Adria, Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Contarina, Donada, Lendinara, Rosolina, Taglio di Po.

LIGURIA

Provincia di Imperia: Apricale, Baiardo, Camporosso, Ceriana, Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Dolcedo, Isola Bona, Mendatica, Monte Grosso Pian Latte, Pietrabruna, Pigna, Pontedassio, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Taggia, Terzorio, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia.

Provincia di Genova: Arenzano, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Chiavari, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Lavagna, Leivi, Lumarzo, Mele, Mignanego, Moneglia, Montoggio, Recco, Ronco Scrivia, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sori, Torriglia, Valbrevenna.

Provincia di La Spezia: Arcola, Beverino, Bolano, Lerici, Framura, Levanto, Monterosso al Mare, Pignone,

Porto Venere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure.

Provincia di Savona: Albenga, Arnasco, Bardineto, Bergeggi, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Erli, Giustenice, Magliolo, Millesimo, Mioglia, Nasino, Onzo, Orco Feglino, Piana Crixia, Pontinvrea, Rialto, Roccavignale, Sassello, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Vendone, Vezzi Portio, Zuccarello.

EMILIA ROMAGNA

Provincia di Piacenza: Bettola, Bobbio, Castel San Giovanni, Ferriere, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno.

Provincia di Parma: Albareto, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Calestano, Colorno, Corniglio, Fidenza, Fornovo di Taro, Medesano, Mezzani, Neviano degli Arduini, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Valmozzola.

Provincia di Modena: Bastiglia, Bonporto, Campogalliano, Camposanto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Guiglia, Montefiorino, Montese, Novi di Modena, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Serramazzoni, Sestola, Soliera.

Provincia di Reggio Emilia: Albinea, Bagnolo in Piano, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Castelnuovo di Sotto, Castelnuovo nei Monti, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Ramiseto, Reggio nell'Emilia, San Polo d'Enza, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo.

Provincia di Bologna: Anzola dell'Emilia, Argelato, Bazzano, Borgo Tossignano, Budrio, Casalecchio di Reno, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Crespellano, Dozza, Fontanelice, Granarolo dell'Emilia, Lizzano in Belvedere, Loiano, Minerbio, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Porretta Terme, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Zola Predosa.

Provincia di Ferrara: Argenta, Bondeno, Comacchio, Mesola, Ostellato, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda.

Provincia di Ravenna: Casola Valsenio, Cervia, Faenza.

Provincia di Forlì: Bagno di Romagna, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Coriano, Gambettola, Gatteo, Gemmano, Longiano, Mercato Saraceno, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montiano, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Roncofreddo, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Torriana.

TOSCANA

Provincia di Arezzo: Anghiari, Bibbiena, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Montevarchi, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, Sansepolcro, Stia, Terranuova Bracciolini.

Provincia di Firenze: Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Carmignano, Castelfiorentino, Dicomano, Fiesole, Fucecchio, Incisa in Val d'Arno, Londa, Montelupo Fiorentino, Montemurlo, Pelago, Poggio a Caiano, Prato, Rufina, San Godenzo, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vernio, Vicchio.

Provincia di Livorno: Bibbona, Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rosignano Marittimo, Suvereto.

Provincia di Grosseto: Arcidosso, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Orbetello, Santa Fiora, Scarlino.

Provincia di Siena: Buonconvento, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Piancastagnaio, Poggibonsi, Radda in Chianti, Sovicille.

Provincia di Pistoia: Abetone, Cutigliano, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Sambuca Pistoiese, Serravalle Pistoiese.

Provincia di Lucca: Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Camaiore, Capannori, Castiglione di Garfagnana, Forte dei Marmi, Massarosa, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Villa Basilica.

Provincia di Massa Carrara: Aulla, Carrara, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Montignoso, Pontremoli.

Provincia di Pisa: Casciana Terme, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Pomarance, Pontedera, San Giuliano Terme, Santa Maria a Monte, Vecchiano, Volterra.

MARCHE

Provincia di Pesaro: Apecchio, Auditore, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Colbordolo, Fossombrone, Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Monbaroccio, Mondavio, Montecalvo in Foglia, Montecerignone, Montecopiolo, Montefelcino, Montelabbate, Monte Porzio, Novafeltria, Orciano di Pesaro, Peglio, Pennabilli, Piagge, Piandimeleto, Saltara, San Costanzo, San Leo, San Lorenzo in Campo, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Serra Santo Abbondio, Tavoleto, Tavullia, Urbania, Urbino.

Provincia di Ancona: Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Fabriano, Genga, Loreto, Maiolati Spontini, Monsano, Monterado, Numana, Ostra Vetere, Rosora, San Paolo di Iesi, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo.

Provincia di Macerata: Acquacanina, Apiro, Bolognola, Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Loro Piceno, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Montecosaro, Monte Lupone, Petriolo, Pieve Bovigliana, Pioraco, Poggio S. Vicino, Pollenza, Porto Recanati, San Ginesio, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Ussita, Visso.

Provincia di Ascoli Piceno: Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Altidona, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Campofilone, Carassai, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montefortino,

Montegallo, Montegiorgio, Montelparo, Monteprandone, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Moresco, Petritoli, Porto San Giorgio, Rapagnano, Roccafluvione, San Benedetto del Tronto, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Spinetoli.

UMBRIA

Provincia di Perugia: Assisi, Bastia Umbra, Campello sul Clitunno, Cascia, Castiglione del Lago, Cerreto di Spoleto, Citerna, Corciano, Gualdo Tadino, Lisciano Niccone, Magione, Montefalco, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Norcia, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Pietralunga, Preci, Sellano, Spello, Todi, Torgiano, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Valtopina.

Provincia di Terni: Acquasparta, Amelia, Baschi, Lugnano in Teverina, Narni, Orvieto, Otricoli, Porano, San Gemini.

LAZIO

Provincia di Rieti: Accumoli, Amatrice, Ascrea, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Labro, Leonessa, Magliano Sabina, Micigliano, Montopoli di Sabina, Nespolo, Orvinio, Paganico, Pescorocchiano, Petrella Salto, Posta, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Salisano, Varco Sabino.

Provincia di Viterbo: Bagnoregio, Bassano di Sutri, Bomarzo, Canepina, Capodimonte, Capranica, Fabrica di Roma, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Marta, Montalto di Castro, Montefiascone, Nepi, Orte, Piansano, Ronciglione, Sutri, Tarquinia, Tuscania, Valentano, Vetralla, Viterbo.

Provincia di Roma: Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anticoli Corrado, Anzio, Ardea, Ariccia, Arsoli, Artena, Bellegra, Bracciano, Camerata Nuova, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Casape, Castelnuovo di Porto, Castel San Pietro Romano, Cave, Cervara di Roma, Cerveteri, Colonna, Fiano Romano, Formello, Gallicano nel Lazio, Genzano di Roma, Guidonia Montecelio, Ienne, Labico, Ladispoli, Lanuvio, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Manziana, Marcellina, Marino, Mentana, Montecompatri, Monteflavio, Montelanico, Monte Porzio Catone, Monterotondo, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nemi, Nettuno, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Pomezia, Ponzano Romano, Riano, Rocca di Papa, Rocca di Cave, Roccagiovine, Rocca Priora, Roviano, Sacrofano, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, San Vito Romano, Sant'Oreste, Saracinesco, Segni, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Subiaco, Tolfa, Vallepietra, Valmontone, Velletri, Zagarolo.

Provincia di Frosinone: Acuto, Alatri, Alvito, Amaseno, Anagni, Aquino, Arpino, Atina, Ausonia, Campoli Appennino, Cassino, Castro dei Volsci, Ceccano, Collepardo, Coreno Ausonio, Esperia, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Piedimonte San Germano, Piglio, Picinisco, San Biagio Saracinesco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Serrone, Settefrati, Sora, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallemaio, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano.

Provincia di Latina: Bassiano, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Gaeta, Itri, Latina, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Ponza, Sabaudia, Sezze, Sperlonga, Spigno Saturnia, Ventotene.

ABRUZZO

Provincia de L'Aquila: Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bisegna, Campotosto, Castel del Monte, Castel di Sangro, Celano, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Gioia dei Marsi, L'Aquila, Lucoli, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Ocre, Ovindoli, Pacentro, Pescasseroli, Pizzoli, Rivisondoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Rocca Pia, Roccaraso, Scanno, Scurcola Marsicana, Secinaro, Sulmona, Tagliacozzo, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea.

Provincia di Teramo: Castelli, Colonnella, Fano Adriano, Giulianova, Pietracamela, Roseto degli Abruzzi, Teramo, Tortoreto.

Provincia di Chieti: Atessa, Casalbordino, Casoli, Chieti, Francavilla al Mare, Guardiagrele, Lanciano, Lettopalena, Ortona, Palena, Pretoro, Rapino, Rocca San Giovanni, San Giovanni Teatino, San Salvo, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio.

Provincia di Pescara: Città Sant'Angelo, Montesilvano, Penne, Pescara, Popoli, Sant'Eufemia a Maiella, Spoltore, Torre de' Passeri.

MOLISE

Provincia di Campobasso: Boiano, Campochiaro, Campomarino, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castel San Vincenzo, Chiauci, Colli a Volturno, Gambatesa, Guardialfiera, Guardiaregia, Isernia, Macchia d'Isernia, Montecilfone, Pescolanciano, Petacciato, Pietrabbondante, Portocannone, Pozzilli, Roccamandolfi, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, San Polomatese, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elia a Pianisi, Scapoli, Termoli, Vastogirardi.

CAMPANIA

Provincia di Caserta: Ailano, Alife, Arienzo, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capriati a Volturno, Capua, Carinaro, Carinola, Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, Casapulla, Castello d'Alife, Castel Morrone, Castel Volturno, Cervino, Cesa, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Fontegreca, Formicola, Frignano, Gallo, Galluccio, Gioia Sannitica, Gricignano di Aversa, Letino, Liberi, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Piana di Caiazzo, Piedimonte d'Alife, Pietramelara, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, San Cipriano di Aversa, San Felice a Cancello, San Gregorio Matese, San Marcellino, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, San Prisco, Santa Maria Capua Vetere, San Tammaro, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Succivo, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola-Ducenta, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Villa di Briano, Villa Literno.

Provincia di Benevento: Airola, Apice, Arpaia, Benevento, Bonea, Bucciano, Campolattaro, Campoli del

Monte Taburno, Casalduni, Castelpagano, Castelvenere, Cautano, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Forchia, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Melizzano, Moiano, Montefalcone di Val Fortore, Montesarchio, Morcone, Pago Veiano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, San Bartolomeo in Galdo, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Salvatore Telesino, Santa Croce del Sannio, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sassinoro, Solopaca, Telese, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano.

Provincia di Napoli: Agerola, Anacapri, Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Boscotrecase, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Camposano, Capri, Carbonara di Nola, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Casola di Napoli, Casoria, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Forio, Frattaminore, Giugliano in Campania, Gragnano, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Lettere, Liveri, Marano di Napoli, Marigliaella, Marigliano, Massa Lubrense, Melito di Napoli, Meta, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Ottaviano, Palma Campania, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Portici, Procida, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Agnello, Sant'Anastasia, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Serrara Fontana, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzigno, Torre del Greco, Tufino, Visciano, Volla.

Provincia di Avellino: Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Avella, Avellino, Baiano, Calabritto, Calitri, Caposele, Capriglia Irpina, Carife, Cassano Irpino, Castel Baronia, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Cervinara, Cesinali, Chianche, Chiusano di San Domenico, Contrada, Domicella, Flumeri, Forino, Frigento, Gesualdo, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lauro, Lioni, Luogosano, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto, d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Paternopoli, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Roccabascerana, Rocca San Felice, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Michele di Serino, San Nicola Baronia, San Potito Ultra, San Sossio Baronia, Santa Lucia di Serino, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo dei Lombardi, Santa Paolina, Sant'Arcangelo Trimonte, Santo Stefano del Sole, Scampitella, Senerchia, Serino, Sirignano, Sorbo Serpico, Sperone, Sturno, Summonte, Taurano, Taurasi, Teora, Torella dei Lombardi, Trevico, Tufo, Venticano, Villamaina, Villanova del Battista, Volturara Irpina, Zungoli.

Provincia di Salerno: Acerno, Albanella, Alfano, Amalfi, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Baronissi, Battipaglia, Bellosguardo, Bracigliano, Buonabitacolo, Caggiano, Calvanico, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casaletto Spartano, Casal Velino, Caselle in Pittari, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castel San Giorgio, Castel San Lorenzo, Castiglione del Genovesi, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cetara, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi, Corbara, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Eboli, Felitto, Furore, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Maiori, Mercato San Severino, Minori, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Pagani, Palomonte, Pellezzano, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Positano, Praiano, Prignano Cilento, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Roccapiemonte, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, San Marzano sul Sarno, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sant'Egidio del Monte Albino, Santomenna, San Valentino Torio, Sanza, Sapri, Sarno, Sassano, Scafati, Scala, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati, Vietri sul Mare.

PUGLIA

Provincia di Foggia: Apricena, Carpino, Cerignola, Chieuti, Ischitella, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Monte Sant'Angelo, Poggio Imperiale, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, San Severo, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Vieste.

Provincia di Bari: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Altamura, Binetto, Bitetto, Capurso, Cellamare, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Locorotondo, Minervino Murge, Modugno, Monopoli, Noci, Noicattaro, Poggiorsini, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani, Triggiano, Turi.

Provincia di Brindisi: Carovigno, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Mesagne, Oria, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna.

Provincia di Taranto: Carosino, Castellaneta, Faggiano, Ginosa, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Torricella.

Provincia di Lecce: Alessano, Alliste, Andrano, Cannole, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Castrignano del Capo, Collepasso, Copertino, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Giurdignano, Leverano, Melendugno, Melissano, Minervino di Lecce, Morciano di Leuca, Nardò, Ortelle, Palmariggi, Patù, Racale, Salve, San Donato di Lecce, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Sogliano Cavour, Specchia, Surbo, Taurisano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Ugento, Uggiano La Chiesa, Vernole.

BASILICATA

Provincia di Matera: Accettura, Calciano, Montalbano Ionico, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Pomarico, Stigliano, Tricarico.

Provincia di Potenza: Acerenza, Albano di Lucania, Atella, Avigliano, Barile, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Grumento Nova, Lagonegro, Maratea, Moliterno, Montemurro, Pietrapertosa, Potenza, Rapolla, Rionero in Vulture, Rotonda, San Chirico Nuovo, San Costantino Albanese, San Severino Lucano, Sarconi, Spinoso, Terranova di Pollino, Tolve, Trecchina, Viggiano.

CALABRIA

Provincia di Cosenza: Acquappesa, Acri, Albidona, Amantea, Amendolara, Aprigliano, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Calopezzati, Campana, Cariati, Cassano allo Ionio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cerisano, Cetraro, Corigliano Calabro, Crosia, Diamante, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Falconara Albanese, Firmo, Fiumefreddo Bruzio, Francavilla Marittima, Frascineto, Fuscaldo, Grimaldi, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Lattarico, Longobardi, Longobucco, Lungro, Luzzi, Maierà, Malvito, Mandatoriccio, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Orsomarso, Paola, Parenti, Pedace, Piane Crati, Pietrapaola, Praia a Mare, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Rose, Rosito Capo Spulico, Rossano, Rota Greca, San Basile, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, San Donato di Ninea, San Fili, Sangineto, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, San Lucido, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Santa Maria del Cedro, Santo Stefano di Rogliano, San Vincenzo La Costa, Saracena, Scala Coeli, Scalea, Serra d'Aiello, Serra Pedace, Spezzano Albanese, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Terranova da Sibari, Terravecchia, Torano Castello, Tortora, Trebisacce, Verbicaro, Villapiana.

Provincia di Catanzaro: Albi, Badolato, Belcastro, Belvedere di Spinello, Borgia, Briatico, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Cropani, Crucoli, Curinga, Cutro, Davoli, Decollatura, Falerna, Francavilla Angitola, Girifalco, Gizzeria, Guardavalle, Isola di Capo Rizzuto, Joppolo, Lamezia Terme, Melissa, Mesoraca, Montepaone, Nicotera, Nocera Tirinese, Parghelia, Petilia Policastro, Ricadi, San Calogero, San Sostene, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Sellia Marina, Serra San Bruno, Sersale, Simeri Crichi, Soveria Mannelli, Squillace, Staletti, Tropea, Zambrone.

Provincia di Reggio Calabria: Africo, Ardore, Bagnara Calabra, Bovalino, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Campo Calabro, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Condofuri, Cosoleto, Ferruzzano, Fiumara, Gioia Tauro, Grotteria, Laganadi, Locri, Melicuccà, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Ionico, Motta S. Giovanni, Oppido Mamertina, Palizi, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Rosarno, S. Lorenzo, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Seminara, Siderno, Stignano, Stilo, Taurianova, Villa San Giovanni.

2. — Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana cessa l'efficacia del decreto ministeriale 22 giugno 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1971

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

(7142)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 21 luglio 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Novara.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 dell'8 maggio 1971 venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Novara e la nomina del dott. Ignazio Marotta a commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune.

Compito del predetto commissario è stato quello di provvedere in un primo momento a deliberare il bilancio dell'ente ed a curare la normalizzazione di alcuni importanti servizi amministrativi e contabili.

In atto sta predisponendo l'adozione di una serie di provvedimenti di particolare interesse per l'ente e inoltre ha in corso la definizione di importanti pratiche concernenti l'esecuzione di opere pubbliche particolarmente sentite nell'ambiente locale.

In relazione a quanto sopra e poichè non è stato possibile — entro i tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, per la durata della gestione straordinaria — procedere alla elezione del nuovo consiglio comunale, data la particolare situazione locale, si rende necessaria la proroga di altri tre mesi, della gestione commissariale del predetto comune, alla quale si provvede con decreto prefettizio odierno, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530.

Novara, addì 21 luglio 1971

Il prefetto: VILLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 dell'8 maggio 1971, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Novara e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente il dott. Ignazio Marotta;

Considerato che entro il termine di mesi tre dall'insediamento dell'organo straordinario non è stato possibile — attesa la particolare situazione locale — provvedere alla elezione del nuovo consiglio comunale ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, per cui occorre prorogare di altri tre mesi la gestione commissariale ai sensi del secondo comma dell'articolo soprachiamato;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Novara è prorogata, per motivi amministrativi, di altri tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il commissario straordinario, dott. Ignazio Marotta, è confermato nell'incarico per il predetto periodo e continuerà ad esercitare le attribuzioni commessegli con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 aprile 1971, menzionato in narrativa.

Novara, addì 21 luglio 1971

Il prefetto: VILLA

(7136)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 22 luglio 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di Volpago del Montello.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1971, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Volpago del Montello, con la conseguente nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Luigi Candido, direttore di sezione della Amministrazione civile dell'interno.

Essendo imminente la scadenza del termine previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per il buon andamento della civica azienda, far luogo alla proroga dell'amministrazione straordinaria.

Infatti, sono in corso di adozione, ad opera del commissario, provvedimenti amministrativi di particolare rilievo per l'ente, così che la cessazione della gestione commissariale sarebbe pregiudizievole per gli interessi del comune.

Pertanto, con decreto prefettizio in data odierna si dispone la proroga della predetta gestione commissariale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Treviso, addì 22 luglio 1971

Il prefetto: PARENTE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 19 maggio 1971, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Volpago del Montello, ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il direttore di sezione dott. Luigi Candido;

Ravvisata la necessità, in relazione alla prossima scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, di prorogare la gestione commissariale, per i motivi precisati nell'allegata relazione, che fa parte integrante del presente decreto;

Visti gli articoli 323 del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Volpago del Montello, affidata al direttore di sezione dott. Luigi Candido, è prorogata a termini di legge.

Treviso, addì 22 luglio 1971

Il prefetto: PARENTE

(7158)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 24 aprile 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Michael Charles Spencer, console presso il consolato generale del Canadà a Milano.

(6890)

In data 24 aprile 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor James Herbert Bailey, primo segretario capo della sezione consolare dell'ambasciata di Gran Bretagna a Roma.

(6891)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Camponogara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1971, il comune di Camponogara (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.890.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7193)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di pesca del pesce persico nelle acque interne della provincia di Varese

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 10 luglio 1971, viene stabilito che, ferme restanti tutte le altre disposizioni previste nel decreto ministeriale 24 luglio 1967, il periodo di divieto di pesca del pesce « persico » nelle acque interne della provincia di Varese, viene fissato, dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 31 maggio.

(6895)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Biella ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Con decreto n. 900.8/II.C.S./89-2 in data 7 luglio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Biella è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione con sede presso la dipendente scuola per infermiere professionali.

(6893)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Biella ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica.

Con decreto n. 900.8/II/C.S./89/1/9 in data 8 luglio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Biella è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica con sede presso la dipendente scuola per infermiere professionali.

(6894)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Dodiciville

Con decreto 7 aprile 1971, n. 135, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente l'ex alveo del fiume Isarco, in comune di Dodiciville (Bolzano), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio numeri 3, 4, 8, particella 2688 della superficie di mq. 13.317 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 24 novembre 1967 in scala 1:2880 dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano; estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(6826)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione dei liquidatori della società cooperativa di trasporto « Scaricatori », con sede in La Spezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 luglio 1971, il rag. Daria Solfaroli è stato nominato liquidatore della società cooperativa di trasporto « Scaricatori », con sede in La Spezia, costituita per rogito Scopesi in data 30 maggio 1946, in sostituzione dei signori Giovanni Bordini e Attilio Tesconi, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(6896)

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1971, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 161, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 29 aprile 1969 dal curatore fallimentare della S.p.a. Manifattura aquilana, avverso revoca di contributo industriale della Cassa per il Mezzogiorno, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, perchè infondato.

(6829)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 27 febbraio 1971 dal signor Malinarich Luciano, nato a Barletta (Bari) il 13 dicembre 1949, residente a Trieste, in via Umago n. 1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Malinari;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa allo albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Malinarich Luciano è ridotto nella forma italiana di Malinari.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 5 luglio 1971

p. *Il prefetto*: MICELI

(6796)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da collocare nella nuova sede degli istituti matematici dell'Università di Bologna.

Il consorzio per gli edifici universitari di Bologna intendendo realizzare, con riferimento ed in applicazione delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237, opere artistiche da collocare nella nuova sede degli istituti matematici dell'Università di Bologna indice, per la loro ideazione e realizzazione, un concorso nazionale con le norme di cui al presente bando:

Art. 1.

E' indetto un concorso tra gli artisti di cittadinanza italiana per la ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte qui di seguito indicate, destinate alla decorazione del complesso edilizio della nuova sede degli istituti matematici dell'Università di Bologna:

1) scultura da installare nella parete a sinistra dell'atrio in ceramica o altro materiale, che esprima come argomento la matematica e la geometria e che contenga una lapide con i nomi dei professori che saranno indicati dal direttore dell'istituto.

La cifra globale, da intendersi comprensiva di premio, esecuzione e posa in opera è di L. 5.000.000;

2) n. 6 lampioni artistici in ferro e bronzo da situare sotto il portico.

La cifra globale, da intendersi comprensiva, di premio, esecuzione materiale e posa in opera per i 6 lampioni è di L. 3.000.000.

Art. 2.

Ogni artista potrà concorrere con una o più opere, per ognuno dei punti 1) e 2) del precedente articolo.

La presentazione di ciascuna opera dovrà essere effettuata come segue:

1) bozzetto delle opere proposte;

2) relazione illustrante le opere proposte;

3) eventuali disegni o schizzi d'insieme e di dettaglio.

Art. 3.

Gli elaborati presentati al concorso dovranno essere accuratamente protetti e imballati, portare ben visibile la indicazione « Concorso per opere d'arte per la nuova sede degli istituti matematici dell'Università di Bologna », ed essere contrassegnati soltanto da un motto e da un numero, ripetuti su ciascuno di essi. Il motto e il numero dovranno essere riprodotti sul fronte di due buste sigillate con ceralacca, contenente, una relazione descrittiva dell'opera, in triplice copia, e l'altra gli elementi di identificazione del concorrente. Ciascuna delle buste, oltre il motto e il numero dovrà portare le indicazioni: « Concorso per le opere d'arte per la nuova sede degli istituti matematici della Università di Bologna » e rispettivamente « relazione » e « documenti di identificazione ».

Gli elaborati e i documenti dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti al consorzio per gli edifici universitari in Bologna, via Zamboni, 33, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Non si ammettono ritardi nella presentazione degli elaborati sul termine fissato, anche se dovuti a motivi di forza maggiore.

Art. 4.

Gli artisti che intendono prendere parte al concorso potranno rivolgersi per informazioni al predetto consorzio per gli edifici universitari ed all'istituto matematico della Università di Bologna per prendere visione circa l'ubicazione delle opere da collocare.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposita commissione formata secondo le disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge n. 237 del 3 marzo 1960.

Art. 6.

La commissione, nell'esprimere il proprio giudizio, dovrà considerare anche le caratteristiche dell'ambiente nel quale le opere debbono essere collocate.

La commissione deciderà validamente con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri più uno e a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La commissione giudicherà definitivamente; contro le sue decisioni, pertanto, non è ammesso alcun reclamo, di qualsiasi natura.

La commissione aprirà soltanto la busta dei documenti relativi all'elaborato dichiarato vincitore.

Gli elaborati non vincitori, come quelli che fossero pervenuti oltre il termine stabilito per la presentazione, saranno tenuti a disposizione degli autori per centoventi giorni dalla data di chiusura del concorso.

Il consorzio per gli edifici universitari non risponderà degli elaborati e documenti non ritirati entro tale termine, trascorso il quale potranno anche essere distrutti, rimanendo il predetto consorzio esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi ragione o causa.

Art. 7.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori dovranno ritenersi compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Il consorzio per gli edifici universitari acquisterà con il pagamento del corrispettivo la piena ed esclusiva proprietà di detta opera, della quale non potranno essere prodotti altri esemplari, fermi, peraltro, tutti i diritti connessi alla proprietà, come quello di riproduzione sia fotografica che con qualunque altro mezzo, di esposizione, ecc.

Il corrispettivo, stabilito per ciascuna opera come ai punti 1) e 2) dell'art. 1 sarà pagato come indicato all'art. 10.

Su dette somme, a norma dell'art. 3 della citata legge 29 luglio 1949, n. 717, sarà trattenuta la percentuale del 2 % a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

Nessun compenso verrà corrisposto per alcun motivo agli artisti non vincitori. Nel caso che, a suo insindacabile giudizio, la commissione non ritenesse meritevole di essere prescelto alcun elaborato, il consorzio per gli edifici universitari potrà rinnovare il bando di concorso per le opere per le quali il presente bando ha avuto esito negativo.

L'esito del concorso sarà reso noto mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ne sarà data notizia alla stampa.

Art. 8.

Per disciplinare i rapporti tra il consorzio per gli edifici universitari e l'artista vincitore, incaricato della realizzazione della opera e del suo collocamento in loco, sarà stipulata apposita convenzione

I compensi forfettari indicati ai punti 1) e 2) del precedente art. 1 devono intendersi comprensivi di ogni corrispettivo, per qualsiasi onere e spesa che attengano alla realizzazione ed al collocamento in loco dell'opera, nonché alla sua conservazione e manutenzione fino al collaudo che dovrà essere effettuato dalla stessa commissione di cui al precedente art. 5 entro il primo trimestre dal collocamento in sito delle opere d'arte.

Art. 9.

La decisione della commissione giudicatrice sarà comunicata personalmente al vincitore, con l'invito a perfezionare la convenzione di cui al precedente art. 8 entro il termine perentorio di trenta giorni, scaduto il quale il consorzio per gli edifici universitari potrà ritenersi sciolto da ogni impegno verso il vincitore stesso.

Le opere commesse dovranno essere consegnate ultimate e in loco nel termine che sarà stabilito dalla convenzione, comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione al vincitore del risultato del concorso.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna, come sopra, dell'opera, sarà applicata una penale di L. 2000 (lire duemila) fino ad un massimo di giorni 60 (sessanta), dopo di che la convenzione si intenderà risoluta di diritto.

Art. 10.

La liquidazione del compenso stabilito avverrà in unica soluzione dopo regolare collaudo ed il nulla osta da parte della sovraintendenza alle gallerie e ciò ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.

Art. 11.

Tutte le spese relative al perfezionamento della convenzione, bollo, registro ed ige senza rivalsa, saranno a carico esclusivo dell'artista che riceverà la commissione.

Art. 12.

La partecipazione al concorso importa per i partecipanti l'accettazione incondizionata di tutte le norme stabilite nel presente bando, le prescrizioni del quale sono tassative; la loro inosservanza comporterà la esclusione dal concorso.

Bologna, addì 9 giugno 1971

Il rettore-presidente: CARNACINI

(6807)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale n. 50874 del 18 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti 18 febbraio 1971, registro n. 3, foglio n. 308, con il quale è stato indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso in parola;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto, indetto con decreto ministeriale n. 50874 del 18 dicembre 1970, citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Damiani dott. Tomasso, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Quain dott. ing. Bruno, ispettore generale del genio civile;

Pavani dott. ing. Vincenzo, ispettore generale del genio civile;

Tolaccia prof. Sergio, incaricato di tecnica delle costruzioni nell'Università di Venezia;

Bacci prof. Mario, incaricato di fisica termica ed impianti nell'Università di Venezia.

Membri aggiunti:

Martini prof. Mario, insegnante di lingua inglese presso la scuola media di Murano-Venezia;

Palazzi prof.ssa Giuseppina, insegnante di lingua tedesca presso l'istituto professionale per il commercio « L. Luzzatti » di Mestre-Venezia.

Segretario:

Gottardo dott. Carletto, direttore di sezione dell'Amministrazione centrale.

Alla presunta spesa di L. 500.000 si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Roma, addì 24 maggio 1971

p. *il Ministro*: SCARLATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno **1971**
Registro n. 10, *foglio n.* 189

(6810)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione del membro aggiunto per le lingue francese e spagnola alla commissione del concorso per esami ad otto posti di vice ragioniere in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 5 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1970, registro n. 4, foglio n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dell'8 maggio 1970, con il quale è stato bandito il concorso per esami a otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 13 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1970, registro n. 10, foglio n. 292, con il quale sono stati elevati da quattro ad otto, i posti messi a concorso con il decreto sopra indicato;

Visto il decreto in data 22 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1970, registro n. 8, foglio n. 227, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 250 del 3 ottobre 1970, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera in data 25 marzo 1971, con la quale il professor Gaspare D'Aguanno, membro aggiunto alla predetta commissione per le lingue francese e spagnolo dichiara di rinunciare alla nomina;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto componente;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Vincenzo Josia è nominato membro aggiunto per la prova facoltativa di lingua francese e spagnola alla commissione esaminatrice del concorso per esami ad otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, di cui ai decreti in epigrafe, in sostituzione del prof. Gaspare D'Aguanno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 6, *foglio n.* 91

(6865)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Rieti

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Rieti;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962 n. 604; 9 agosto 1954, n. 748, e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Rieti, nell'ordine appresso indicato:

1. Pianesi dott. Ermanno .	punti	89,27	su 132
2. Romano dott. Giacomo	»	80,86	»
3. Campese dott. Dario	»	80,77	»
4. Ruggieri dott. Angelantonio .	»	79,45	»
5. Mistretta dott. Francesco	»	76 —	»
6. Pace dott. Domenico	»	75,95	»
7. Iozzia dott. Guglielmo .	»	75,60	»
8. De Angelis dott. Vittorio	»	74,25	»
9. Marino dott. Oreste	»	74 —	»
10. Paci dott. Domenico	»	73,25	»
11. Pastore dott. Ettore	»	71,81	»
12. Bitozzi dott. Sergio	punti	71,40	su 132
13. Lopez dott. Ugo	»	71,22	»
14. Pulli dott. Italo	»	71 —	»
15. De Martini dott. Attilio	»	68,81	»
16. Salerno dott. Vincenzo	»	68,63	»
17. Mussetti Tranquillo	»	68,25	»
18. Lancia dott. Mario	»	67,50	»
19. Boianelli dott. Fernando . . .	»	64,22	»
20. Baldacchino dott. Emanuele . .	»	60,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(6927)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3701 del 12 gennaio 1969, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1968;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con proprio decreto n. 2443 del 1° ottobre 1970, nonchè la graduatoria dei concorrenti, formulata dalla medesima commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso in premessa:

1. Bozzetti Agostino	punti	64,048	su 120
2. Massa Saluzzo Pierluigi . . .	»	61,195	»
3. Riva Pierfelice	»	55,045	»
4. Garbelli Domenico	»	54,111	»
5. Pisati Franco	»	53,022	»
6. Angiolini Franco	»	51,976	»
7. Gelera Enrico	»	50,935	»
8. Morosini Domenico	»	49,815	»
9. Panerai Franco	»	48,024	»
10. Lameri Andrea	»	46,271	»
11. Peci Carmelo	»	45,745	»
12. Bonetti Italo	»	44,752	»
13. Vassura Giovanni	»	44,679	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 12 luglio 1971

Il medico provinciale: BORROMEI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data n. 1534 con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di medici condotti vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1968;

Visto l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi dei sanitari addetti ai servizi dei comuni con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1965, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Bozzetti Agostino: comune di Pandino;
2) Massa Saluzzo Pierluigi: consorzio tra i comuni di Trescore Cr.-Casaletto Vaprio;
3) Riva Pierfelice: consorzio tra i comuni di Ripalta Cr.-Ripalta Guerrina;
4) Garbelli Domenico: consorzio tra i comuni di Vaiano Cr.-Monte Cremasco;
5) Pisati Franco: comune di Ostiano (1ª condotta);
6) Angiolini Franco: consorzio tra i comuni di Ticengo-Cumignano sul Naviglio;
7) Gelera Enrico: comune di Pessina Cremonese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Cremona, e dei comuni interessati.

Cremona, addì 12 luglio 1971

Il medico provinciale: BORROMEI

(6866)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2713, prot. n. 1835, in data 4 marzo 1971, con il quale è stata nominata la commissione del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1968;

Considerato che, a seguito della morte del dott. Tolomelli Alberto, nominato componente della commissione stessa a norma dell'art. 8, lettera *d)* della legge 22 ottobre 1963, n. 2211, è stata richiesta all'ordine dei medici chirurghi di Bologna una nuova terna di medici condotti;

Vista la terna proposta ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, di cui alla nota dell'ordine dei medici chirurghi di Bologna n. 1101/M. D P/cm in data 5 maggio 1971;

Viste le segnalazioni fatte dai comuni interessati, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, di cui alle deliberazioni n. 1538 in data 4 giugno 1971, n. 175, in data 26 maggio 1971, n. 133, in data 19 maggio 1971, rispettivamente dei comuni di Bologna, Granarolo dell'Emilia e S. Benedetto Val di Sambro;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Montebugnoli Augusto, medico condotto del comune di Budrio, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa in sostituzione del dott. Tolomelli Alberto, deceduto.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Bologna e procederà all'espletamento delle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bologna, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Bologna, addì 5 luglio 1971

Il medico provinciale: SABATTINI

(6867)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 450.1.3/7/305 del 31 marzo 1970, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nel comune di San Venanzo (Terni) al 30 novembre 1969;

Visto il decreto n 505 del 27 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerato che la commissione giudicatrice ha trasmesso i verbali delle operazioni concorsuali per gli ulteriori provvedimenti di competenza;

Vista la graduatoria di merito formulata e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Fagiolo Gino	punti	67,436
2. Dell'Aquila Alfredo	»	51,567
3. Pauri Alberto	»	50,000
4. Griselli Mario	»	46,886
5. De Grandis Luigi	»	45,000
6. Grignani Andrea	»	43,000
7. Pulcini Marcantonio	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Terni e a quello del comune di San Venanzo.

Terni, addì 14 luglio 1971

Il veterinario provinciale: STOPPANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 450.1.3.7/305 del 31 marzo 1970, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nel comune di San Venanzo al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 1011 in data 14 luglio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei al concorso sopraindicato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione del candidato risultato vincitore del posto messo a concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Fagiolo Gino, nato a Marsciano il 16 marzo 1931, risultato idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami in premessa specificato con punti 67,436, è dichiarato vincitore del concorso medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Terni ed a quello del comune di San Venanzo.

Terni, addì 14 luglio 1971

Il veterinario provinciale: STOPPANI

(6868)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1971, n. 7.

Provvidenze a favore dei consorzi di cooperative ortofrutticole.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 31 *maggio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione nel settore ortofrutticolo a favorire la valorizzazione commerciale della produzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di cooperative ortofrutticole — che operano nel territorio della Sardegna e che hanno per scopo la coltivazione, lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli — le seguenti provvidenze:

a) contributi per affidare a tecnici qualificati e ragionieri la direzione tecnica e amministrativa delle società;

b) contributi nelle spese di gestione;

c) contributi per il funzionamento dell'ufficio commerciale nonchè per campagne pubblicitarie;

d) prestiti di esercizio attraverso la creazione di un fondo di rotazione.

Art. 2.

Le provvidenze di cui al precedente articolo possono essere concesse, in via del tutto eccezionale, anche a singole cooperative che, per numero di soci, entità di produzione, ambito territoriale e organizzazione tecnica, garantiscano il perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.

I contributi di cui all'articolo 1, lettera *a*), sono concessi per una durata non superiore ad anni 5 solo per un funzionario tecnico ed uno amministrativo e nella misura del 90 per cento degli assegni fissi nonchè degli oneri riflessi.

Il tecnico deve essere fornito di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario, ed essere qualificato dalla frequenza di un corso di specializzazione.

Art. 4.

I contributi di cui all'articolo 1, lettera *b*), possono essere concessi fino alla misura del 50 per cento e si riferiscono alle sole spese relative al trasporto dei prodotti dal luogo di produzione a quello di raccolta e confezionamento per la spedizione, ed alle spese di acquisto, anche dalla penisola e dall'estero, degli elementi riproduttori.

Gli elementi riproduttori di cui al comma precedente debbono avere i requisiti stabiliti dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che ne autorizza l'importazione, sentito l'Osservatorio fitopatologico per la Sardegna che deve accertare le condizioni fitosanitarie nelle località di produzione.

Art. 5.

I contributi di cui all'articolo 1, lettera *c*), possono essere concessi fino alla misura del 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili per il funzionamento dell'ufficio commerciale, per la vendita dei prodotti nei mercati della penisola ed esteri, nonchè per campagne pubblicitarie.

Art. 6.

E' costituito a carico del bilancio della Regione, presso uno o più istituti esercenti il credito agrario in Sardegna, il fondo di rotazione di cui all'articolo 1, lettera *d*), della presente legge, per la concessione dei prestiti previsti dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Per le predette operazioni di credito agrario valgono le norme del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 7.

Per la concessione dei prestiti di cui all'articolo precedente il tasso di interesse a carico dei beneficiari non potrà essere superiore al 2 per cento al lordo dei diritti di commissione e spese accessorie.

Art. 8.

Le domande per ottenere i prestiti debbono essere presentate agli istituti esercenti il credito agrario presso i quali è costituito il fondo di rotazione di cui all'articolo 6.

Le deliberazioni sulla concessione dei prestiti sono assunte dai competenti organi deliberanti degli stessi istituti di credito integrati da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione, da un rappresentante dell'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste e da un rappresentante dell'Assessorato regionale al bilancio e programmazione.

Art. 9.

L'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze e cooperazione, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli istituti incaricati della gestione del fondo di cui all'articolo 6.

Art. 10.

Il fondo di rotazione di cui agli articoli precedenti potrà essere incrementato da appositi stanziamenti da prevedersi nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 e da quelli dei bilanci successivi, nonchè dalle quote di ammortamento per il capitale e per l'interesse corrisposti dai beneficiari.

Art. 11.

L'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, dispone ogni anno accertamenti atti a stabilire il regolare impiego delle somme erogate in favore dei consorzi e delle singole cooperative.

Art. 12.

I contributi e prestiti di cui agli articoli precedenti non sono cumulabili con analoghi contributi o prestiti previsti da altre leggi regionali o statali.

Art. 13.

L'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, sentite le organizzazioni cooperative, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, presenta ogni anno all'approvazione della Giunta regionale il programma degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 26694 *bis* - Contributi a favore di cooperative ortofrutticole e di consorzi costituiti fra cooperative ortofrutticole nelle spese generali per assegni fissi al personale dirigente;

contributi alle stesse cooperative e agli stessi consorzi per il funzionamento dell'ufficio commerciale per la vendita dei prodotti nei mercati della penisola ed esteri, nonchè per campagne pubblicitarie.

Cap. 26694 *ter* - Contributi a favore di cooperative ortofrutticole e di consorzi costituiti fra cooperative ortofrutticole nelle spese di trasporto dei prodotti dal luogo di produzione al luogo di raccolta e confezionamento e contributi nelle spese per l'acquisto di elementi riproduttori dalla penisola e dall'estero.

Cap. 26694 *quater* - Somma da versare al fondo di rotazione per la concessione a cooperative ortofrutticole e a consorzi di cooperative ortofrutticole dei prestiti di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Cap. 20901 . . . . + L. 100.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

- In diminuzione:

Cap. 16637	— L.	20.000.000
Cap. 27901	— L.	70.000.000

In aumento:

Cap. 26694 *bis*	+ L.	50.000.000
Cap. 26694 *ter*	+ L.	40.000.000
Cap. 26694 *quater*	+ L.	100.000.000

Le spese previste per l'applicazione degli articoli 2 e 4, 3 e 5 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 26694 *bis*, 26694 *ter* e 26694 *quater* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 maggio 1971

GIAGU DE MARTINI

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1971, n. 8.

Approvazione di atto modificativo della convenzione allegata alla legge regionale 28 ottobre 1964, n. 20, relativa alla gestione del servizio di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 31 *maggio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato l'atto modificativo allegato alla presente legge col quale il termine di scadenza della convenzione approvata con legge regionale 28 ottobre 1964, n. 20, è portato al 30 giugno 1971.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 maggio 1971

GIAGU DE MARTINI

Atto aggiuntivo alla convenzione relativa alla gestione del servizio di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna per la deroga del servizio stesso sino al 30 giugno 1971

Premesso

che la convenzione stipulata tra la Regione autonoma della Sardegna e la Banca Nazionale del Lavoro ed il Banco di Sardegna, per la gestione del servizio di Tesoreria regionale, in data 23 marzo 1964 ed approvata con legge regionale 28 ottobre 1964, n. 20, scaduta il 12 febbraio 1966 e successivamente prorogata per cinque anni sino al 12 febbraio 1971, è stata, nei termini contrattuali, disdetta da parte della Regione Autonoma della Sardegna;

considerato

che le trattative per l'affidamento del servizio di cui sopra per il periodo successivo al 12 febbraio 1971 non possono essere concluse in tempo utile ed al fine di evitare un'interruzione del servizio stesso;

tra

la Regione autonoma della Sardegna, rappresentata dall'onorevole dott. Antonio Giagu, nato a Thiesi il 17 marzo 1925, nella sua qualità di presidente pro-tempore della Giunta regionale;

e

la Banca Nazionale del Lavoro, rappresentata dai signori dottor Benito Carta, nato a Napoli il 9 ottobre 1925, nella sua qualità di direttore della filiale di Cagliari della stessa Banca ed il dottor Sauro Dante, nato a Roma l'8 settembre 1921, nella sua qualità di sostituto del direttore della medesima filiale, giusta i poteri loro conferiti dal Comitato esecutivo della Banca medesima con verbale n. 2211 in data 29 gennaio 1971;

e

il Banco di Sardegna, rappresentato dal dott. Vittorio Bozzo, nato a Sassari il 26 settembre 1919, nella sua qualità di presidente del Banco stesso;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 17 della convenzione citata nelle premesse è modificato come segue:

« La presente convenzione avrà la durata sino al 30 giugno 1971 ».

Art. 2.

Restano immutate tutte le altre condizioni stabilite nella convenzione citata nelle premesse.

La presente convenzione stipulata in quattro esemplari, viene letta dalle parti e sottoscritta.

GIAGU DE MARTINI

(5937)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.